

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA
ELETTRICA SUL TERRITORIO NAZIONALE E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE RELATIVE RISORSE SU
BASE DI MERITO ECONOMICO,
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N.79

PARTE I	DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Articolo 1	Definizioni	4
Articolo 2	Finalità	7
Articolo 3	Oggetto.....	7
Articolo 4	Registrazione dei contratti di compravendita.....	7
Articolo 5	Contratto per il servizio di dispacciamento.....	9
Articolo 6	Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento	10
Articolo 7	Procedure per l’adozione e l’aggiornamento delle regole per il dispacciamento	10
Articolo 8	Criteri generali per la disciplina dell’approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento	11
Articolo 9	Convenzioni con il Gestore del mercato	11
Articolo 10	Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie...	12
Articolo 11	Punti di immissione e di prelievo relativi a unità di importazione e di esportazione	12
Articolo 12	Punti di dispacciamento	13
Articolo 13	Periodo rilevante	14
Articolo 14	Energia elettrica immessa e prelevata.....	14
Articolo 15	Suddivisione della rete rilevante in zone	15
PARTE II	DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO	16
TITOLO 1	EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO.....	16
Articolo 16	Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica.....	16
Articolo 17	Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.....	17
Articolo 18	Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l’esecuzione dei contratti di compravendita	17
Articolo 19	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima.....	18
Articolo 20	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento	19
Articolo 21	Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	20
TITOLO 2	APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	21
SEZIONE 1	MODALITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO	21
Articolo 22	Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato.....	21
Articolo 23	Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato.....	21
SEZIONE 2	UNITA’ ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO	22
Articolo 24	Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico	22
Articolo 25	Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi.....	23
Articolo 26	Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi.....	23
SEZIONE 3	GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI.....	24
Articolo 27	Indisponibilità di capacità produttiva.....	24
Articolo 28	Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale	24
TITOLO 3	REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E DELLE CONNESSE GARANZIE	25
SEZIONE 1	DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI	25

Articolo 29 Corrispettivi di dispacciamento	25
Articolo 30 Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	25
Articolo 31 Criteri generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento	26
Articolo 32 Corrispettivi di sbilanciamento	26
Articolo 33 Corrispettivo di non arbitraggio.....	27
Articolo 34 Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete.....	28
Articolo 35 Corrispettivi per l’assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto..	29
Articolo 36 Corrispettivi per l’approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.....	30
Articolo 37 Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema.....	30
SEZIONE 2 INADEMPIMENTI E GARANZIE	30
Articolo 38 Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie	30
TITOLO 4 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE DELLA RETE	31
Articolo 39 Pubblicazione dell’elenco degli operatori di mercato.....	31
Articolo 40 Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento	31
Articolo 41 Informazioni circa lo stato del sistema elettrico	31
Articolo 42 Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale	32
PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO	32
Articolo 43 Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	32
Articolo 44 Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007	33
Articolo 45 Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento.....	33
Articolo 46 Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure	34
Articolo 47 Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo	34
PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	34
Articolo 48 Disposizioni relative all’anno 2004	34
Articolo 49 Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell’energia.....	37
Articolo 50 Determinazione dei corrispettivi sostitutivi	37
Articolo 51 Determinazione del corrispettivo per l’aggregazione delle misure	37
Articolo 52 Remunerazione dell’attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici nel periodo regolatorio 2004-2007.....	37
Articolo 53 Disposizioni finali	38

PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata (di seguito: Testo integrato) nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **l'Acquirente unico** è il soggetto di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 79/99;
- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;
- **capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
- **cliente grossista** è il soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione, incluso nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 5.1, della deliberazione n. 20/03;
- **contratto di compravendita** è un contratto tra operatori di mercato avente ad oggetto l'acquisto e la vendita di energia elettrica;
- **controllo degli scambi programmati** è l'insieme delle azioni di controllo del Gestore della rete, anche in cooperazione con altri gestori esteri di reti elettriche, per il controllo degli scambi di energia elettrica tra i sistemi elettrici interconnessi al sistema elettrico nazionale;
- **il Gestore del mercato elettrico** è il soggetto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **impresa distributrice di riferimento** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera a), della deliberazione n. 118/03;
- **impresa distributrice sottesa** è l'impresa distributrice di cui all'articolo 3, comma 3.1, lettera b), della deliberazione n. 118/03;
- **insufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è inferiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;
- **mercati dell'energia** sono il mercato del giorno prima ed il mercato di aggiustamento;
- **mercato elettrico** è l'insieme del mercato del giorno prima, del mercato di aggiustamento e del mercato per il servizio di dispacciamento;
- **mercato del giorno prima** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per ciascun periodo rilevante del giorno successivo a quello della negoziazione;
- **mercato di aggiustamento** è la sede di negoziazione delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica per l'aggiustamento dei programmi di immissione e di prelievo definiti sul mercato del giorno prima;
- **mercato per il servizio di dispacciamento** è la sede di negoziazione delle risorse per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 22;

- **prelievo residuo di area** è il prelievo residuo di area di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 118/03;
- **programma** è la quantità di energia elettrica che viene dichiarata in immissione o in prelievo da una rete con obbligo di connessione di terzi, riferita ad un periodo rilevante e ad un punto di dispacciamento;
- **programma aggiornato cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma aggiornato cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato di aggiustamento in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma finale cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di immissione, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale;
- **programma finale cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, il programma aggiornato cumulato di prelievo, come eventualmente modificato nel mercato per il servizio di dispacciamento, anche in esecuzione di ordini di bilanciamento in tempo reale;
- **programma preliminare cumulato di immissione** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di immissione riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **programma preliminare cumulato di prelievo** è, per ciascun punto di dispacciamento, la somma dei programmi di prelievo riferiti al medesimo punto di dispacciamento risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima in esecuzione di contratti di compravendita registrati;
- **regole per il dispacciamento** sono le regole per il dispacciamento adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 7 del presente provvedimento;
- **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
- **servizio di interrompibilità del carico** è il servizio fornito dalle unità di consumo rilevanti connesse a reti con obbligo di connessione di terzi dotate, in ogni singolo punto di prelievo, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle specifiche tecniche definite dal GRTN e disponibili a distacchi di carico con le modalità definite dal medesimo GRTN;
- **sistema delle offerte** è il sistema delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica e di tutti i servizi connessi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99;
- **sufficienza di offerta** è la condizione che si verifica qualora la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima per tutti i punti di dispacciamento localizzati nella suddetta zona, è superiore alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto senza indicazione di prezzo presentate nel mercato del giorno prima, al netto dell'energia elettrica importata;
- **unità abilitata** è un'unità di produzione o di consumo rilevante che risponde ai requisiti fissati nelle regole per il dispacciamento ai fini della partecipazione al mercato per il servizio di dispacciamento;

- **unità di consumo rilevante** è un'unità di consumo i cui programmi di prelievo risultano rilevanti, tenendo conto della potenza disponibile della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - **unità di esportazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'esportazione di energia elettrica dall'Italia verso uno Stato confinante;
 - **unità di importazione** è, per ciascuna frontiera elettrica, la massima potenza destinabile con garanzia di continuità di utilizzo per l'importazione di energia elettrica in Italia da uno Stato confinante;
 - **unità di produzione alimentata da fonti rinnovabili non programmabili** è un'unità di produzione che utilizza l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
 - **unità di produzione CIP6/92** è un'unità di produzione che cede energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
 - **unità di produzione di cogenerazione** è un'unità di produzione che rispetta le condizioni della deliberazione n. 42/02;
 - **unità di produzione o di consumo** è un insieme di impianti elettrici, per la produzione o per il consumo di energia elettrica connessi alle reti con obbligo di connessione di terzi anche per il tramite di linee dirette o di reti interne d'utenza, tali che le immissioni o i prelievi di energia elettrica relativi a tale insieme siano misurabili autonomamente. Le unità di pompaggio sono considerate unità di produzione;
 - **unità di produzione rilevante** è un'unità di produzione i cui programmi di immissione risultano rilevanti, tenendo conto della potenza nominale della medesima e dei limiti della capacità di trasporto, ai fini della previsione da parte del Gestore della rete del fabbisogno di risorse per il dispacciamento;
 - **unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico** è un'unità di produzione o di consumo che può risultare indispensabile ai fini del dispacciamento in alcune prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico;
 - **utente del dispacciamento** è il soggetto che ha concluso con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento;
- *-
- **deliberazione n. 95/01** è la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 138 del 16 giugno 2001, come successivamente modificata ed integrata;
 - **deliberazione n. 317/01** è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2001, n. 317/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 37 del 13 febbraio 2002, come successivamente modificata ed integrata;
 - **deliberazione n. 42/02** è la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2001, n. 42/02, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario n. 79, n. 297 del 4 aprile 2002;
 - **deliberazione n. 125/02** la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2002, n. 125/02;
 - **deliberazione n. 20/03** è la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2003, n. 20/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 71 del 26 marzo 2003;
 - **deliberazione n. 67/03** è l'Allegato A della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2003, n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 202 del 1 settembre 2003, come successivamente modificata ed integrata;
 - **deliberazione n. 118/03** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- **deliberazione n. 157/03** la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2003, n. 157/03, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Articolo 2

Finalità

2.1 Con il presente provvedimento l’Autorità persegue la finalità di:

- a) assicurare l’imparzialità, la neutralità e la trasparenza del servizio di dispacciamento, erogato a tutti gli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi;
- b) assicurare la parità di trattamento, ai fini del dispacciamento, dei contratti di compravendita stipulati nel sistema delle offerte o al di fuori di esso;
- c) promuovere un’efficiente utilizzazione delle risorse disponibili nel sistema elettrico, impartendo disposizioni per il funzionamento coordinato e contestuale delle unità di produzione, delle unità di consumo e della rete rilevante.

Articolo 3

Oggetto

3.1 Con il presente provvedimento viene completata la regolamentazione della funzione di esecuzione fisica dei contratti di compravendita di energia elettrica conclusi nel sistema delle offerte di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, o al di fuori del medesimo sistema, articolata nei seguenti servizi:

- a) connessione, inteso come stabilimento e realizzazione della connessione alle infrastrutture di una rete con obbligo di connessione di terzi;
- b) trasporto, inteso come utilizzo delle reti con obbligo di connessione di terzi per l’esecuzione materiale delle compravendite di energia elettrica attraverso la consegna dell’energia elettrica negoziata in un punto di prelievo diverso dal punto di immissione;
- c) dispacciamento, inteso come determinazione delle partite fisiche di competenza dei contratti di compravendita ai fini dell’immissione o del prelievo di energia elettrica nei diversi cicli esecutivi, come approvvigionamento e conseguente fornitura di risorse del sistema elettrico nazionale necessarie a garantire la sicurezza dello stesso e il buon esito dei contratti, nonché come valorizzazione e regolazione dell’energia elettrica oggetto di deviazioni rispetto agli impegni contrattuali.

3.2 Ai fini di quanto previsto nel comma precedente, vengono disciplinate nel presente provvedimento le condizioni per l’erogazione del servizio di dispacciamento e per l’approvvigionamento delle relative risorse, nonché per l’erogazione del servizio di aggregazione delle misure di energia elettrica ai fini della liquidazione dei corrispettivi di dispacciamento.

Articolo 4

Registrazione dei contratti di compravendita

4.1 Ai fini della loro esecuzione fisica, i contratti di compravendita devono essere registrati presso il Gestore della rete.

4.2 Sono legittimati a richiedere la registrazione di contratti di compravendita:

- a) gli utenti del dispacciamento con riferimento ai punti di dispacciamento nella loro responsabilità, o clienti grossisti da questi delegati;

- b) il Gestore del mercato elettrico con riferimento ai punti di dispacciamento inclusi nei contratti di compravendita di cui è controparte;
 - c) gli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione e in esportazione ai sensi della deliberazione n. 157/03 con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di importazione o di esportazione a cui l'assegnazione si riferisce;
 - d) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di produzione CIP6/92;
 - e) il Gestore della rete con riferimento ai punti di dispacciamento delle unità di importazione o di esportazione, per la quota relativa alla capacità di trasporto in importazione o in esportazione non assegnata in esito alle procedure di cui alla deliberazione n. 157/03.
- 4.3 I soggetti di cui al comma 4.2 diversi dal Gestore della rete possono richiedere la registrazione di contratti di compravendita solo qualora abbiano fatto preventiva istanza, e abbiano ottenuto, l'iscrizione, a cura del medesimo Gestore della rete, in un apposito registro dallo stesso tenuto.
- 4.4 I soggetti abilitati a registrare contratti di compravendita, ai fini del presente provvedimento, sono qualificati operatori di mercato.
- 4.4 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore del mercato è regolata dalle convenzioni di cui all'articolo 9.
- 4.5 La registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi con il Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento è regolata dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 4.6 La registrazione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, viene richiesta tramite un modulo standard, definito dal Gestore della rete, da cui debbono risultare, almeno, i seguenti elementi del contratto:
- a) l'operatore di mercato cedente e l'operatore di mercato acquirente;
 - b) la data di conclusione del contratto;
 - c) la data di inizio e la data di conclusione della fornitura;
 - d) l'operatore di mercato responsabile della regolazione con il Gestore della rete delle partite economiche relative al corrispettivo per l'assegnazione del diritto di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2.
- 4.7 L'operatore di mercato di cui al comma 4.6, lettera d), è tenuto a inviare il modulo di cui al medesimo comma debitamente compilato al Gestore della rete e, per conoscenza, all'altro operatore di mercato, nei tempi e con le modalità definite dal medesimo Gestore.
- 4.8 Al fine di consentire la sollecita effettuazione degli adempimenti necessari all'accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento, il Gestore della rete dà comunicazione dell'avvenuta registrazione entro, e non oltre, cinque (5) giorni dal ricevimento e dalla positiva verifica del modulo compilato di cui al comma 4.6.
- 4.9 Qualora un soggetto abbia la qualifica di operatore di mercato con riferimento sia a punti di dispacciamento per unità di produzione che a punti di dispacciamento per unità di consumo e intenda destinare a qualsiasi titolo energia elettrica immessa nei primi a prelievi di energia elettrica nei secondi, il corrispondente scambio di energia è, ai fini del dispacciamento, equiparato ad un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte. L'operatore di mercato è quindi tenuto a rispettare gli adempimenti di cui al comma 4.6, indicando nel modulo di cui al medesimo comma sé stesso sia come operatore di mercato cedente che come operatore di mercato acquirente.

Articolo 5

Contratto per il servizio di dispacciamento

- 5.1 Sono tenuti a concludere con il Gestore della rete un contratto per il servizio di dispacciamento:
 - a) i titolari di unità di produzione;
 - b) i titolari di unità di consumo, ad eccezione delle unità di consumo comprese nel mercato vincolato;
 - c) l'Acquirente unico, per le unità di consumo comprese nel mercato vincolato.
- 5.2 La conclusione, direttamente o attraverso l'interposizione di un terzo, del contratto per il servizio di dispacciamento e del contratto per il servizio di trasporto è condizione per immettere o prelevare energia elettrica dalla rete con obbligo di connessione di terzi.
- 5.3 La conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto deve avvenire in forma scritta. L'interposizione di un terzo ai fini della conclusione dei contratti per i servizi di trasporto e di dispacciamento ha la forma di un mandato senza rappresentanza: in tal caso il mandatario deve essere un cliente grossista e deve essere il medesimo per i due contratti. Questi risponde delle obbligazioni che dagli stessi contratti traggono titolo nei confronti dell'esercente il servizio di trasporto e del Gestore della rete.
- 5.4 Il contratto per il servizio di dispacciamento è unico per tutte le unità di produzione e di consumo nella titolarità di uno stesso soggetto.
- 5.5 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, con le modalità stabilite dal Gestore della rete, l'elenco dei soggetti che hanno concluso con i medesimi esercenti un contratto per il servizio di trasporto.
- 5.6 La conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento costituisce condizione necessaria per l'accesso al servizio di trasporto dell'energia elettrica. Le imprese distributrici negano l'accesso alla rete qualora il richiedente non offra la dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto per il servizio di dispacciamento ovvero, nel caso di utenti che abbiano già ottenuto l'accesso alla rete e non abbiano fornito la suddetta dimostrazione, intimano, dandone informazione al Gestore della rete, la conclusione del contratto di dispacciamento entro cinque (5) giorni dalla notifica dell'intimazione. L'intimazione contiene l'avvertenza che la mancata conclusione del contratto di dispacciamento comporterà la disconnessione dell'utente senza ulteriore preavviso. Scaduto tale termine si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto di trasporto in essere e alla disconnessione dell'utente. L'impresa distributtrice comunica tempestivamente al Gestore della rete l'avvenuta disconnessione.
- 5.7 Le imprese distributrici inviano al Gestore della rete, aggiornandolo tempestivamente, con le modalità stabilite dallo stesso Gestore, l'elenco dei soggetti con i quali esistono contratti per il servizio di trasporto.
- 5.8 Qualora le imprese distributrici non adempiano agli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore della rete ne dà comunicazione all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 5.9 Qualora un'impresa distributtrice non adempia agli obblighi di cui al precedente comma 5.6, la medesima impresa risponde in solido verso il Gestore della rete delle obbligazioni sorte in conseguenza della erogazione del servizio di dispacciamento nei confronti dell'utente del trasporto che non abbia concluso il contratto di dispacciamento.
- 5.10 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il Gestore della rete è utente del dispacciamento per le unità di importazione e le unità di esportazione.

Articolo 6

Fonti della disciplina del servizio di dispacciamento

- 6.1 Le condizioni tecnico-economiche per l'erogazione del servizio di dispacciamento sono disciplinate dal presente provvedimento e, in coerenza con le disposizioni nello stesso contenute, dalle regole adottate dal Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n.79/99.
- 6.2 Il Gestore della rete, nell'ambito delle regole per il dispacciamento di cui al precedente comma, definisce anche i criteri che il Gestore del mercato elettrico deve adottare qualora debba procedere all'accettazione parziale di un'offerta relativa a programmi di immissione o di prelievo di contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte, al fine di preservare il bilanciamento dei medesimi programmi.
- 6.3 Le regole per il dispacciamento, nonché le successive revisioni delle stesse, sono adottate dal Gestore della rete in esito alla procedura disciplinata all'articolo 7.
- 6.4 Al fine di garantire il raccordo tra la disciplina del dispacciamento di cui al presente provvedimento e quella attualmente vigente, il Gestore della rete, nelle regole di cui al comma 6.1, può prevedere, per motivati vincoli operativi, l'applicazione graduale del dispacciamento di merito economico.
- 6.5 Qualora nell'applicazione della disciplina di cui al comma 6.1 insorgano controversie, l'Autorità, su concorde richiesta degli interessati, svolge funzioni di conciliazione e di arbitrato.

Articolo 7

Procedure per l'adozione e l'aggiornamento delle regole per il dispacciamento

- 7.1 Il Gestore della rete, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all'Autorità per l'approvazione, pubblicandolo nel proprio sito *internet* unitamente alle osservazioni ricevute lo schema di regole per il dispacciamento ovvero dei successivi aggiornamenti, unitamente a:
- a) relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni previste;
 - b) la documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle regole per il dispacciamento o degli eventuali aggiornamenti;
 - c) le eventuali osservazioni dei soggetti interessati.
- 7.2 L'Autorità si pronuncia sullo schema quindici (15) giorni dal ricevimento del medesimo. Trascorso inutilmente tale termine, lo schema si intende approvato.
- 7.3 Le regole per il dispacciamento approvate ai sensi dei commi precedenti entrano in vigore con decorrenza dalla pubblicazione che il Gestore della rete effettua nel proprio sito *internet* entro e non oltre cinque (5) giorni successivi a quello di notifica dell'approvazione o di formazione del silenzio-assenso.
- 7.4 Il Gestore della rete rivede, periodicamente, anche su richiesta dei soggetti interessati, le regole per il dispacciamento al fine di tenere conto di mutate condizioni tecniche, di mercato e di modifiche normative.

Articolo 8

Criteria generali per la disciplina dell'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento

- 8.1 Le unità di produzione e di consumo rilevanti devono dotarsi dei dispositivi necessari a garantire l'integrazione delle medesime unità nei sistemi di controllo del Gestore della rete, secondo le modalità e con i tempi previsti nelle regole per il dispacciamento.
- 8.2 Ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, il Gestore della rete definisce nelle regole per il dispacciamento, in maniera obiettiva, trasparente, non discriminatoria e conforme ai criteri di cui al presente provvedimento:
- a) le tipologie di risorse di cui deve approvvigionarsi per il servizio di dispacciamento, avendo cura di non accorpate in una stessa tipologia risorse differenti, a meno che non ricorrano condizioni tecniche o economiche che ne giustifichino l'accorpamento;
 - b) le modalità di determinazione del fabbisogno di ciascuna delle risorse di cui alla precedente lettera a) sulla base delle proprie previsioni di domanda;
 - c) le caratteristiche tecniche degli impianti, delle apparecchiature e dei dispositivi delle unità di produzione e delle unità di consumo rilevanti per l'abilitazione alla fornitura delle risorse di cui alla lettera a), tenendo conto di quanto previsto nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99;
 - d) le modalità di verifica e controllo della costituzione e del mantenimento delle caratteristiche tecniche di cui alla precedente lettera c), ai fini dell'utilizzo delle citate risorse;
 - e) le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nell'approvvigionamento e nell'utilizzo delle risorse di cui alla lettera a), in applicazione del Titolo 2.
 - f) le modalità di determinazione della potenza disponibile di cui all'articolo 22, comma 22.3.
- 8.3 Nell'ambito degli algoritmi di selezione delle offerte nel mercato per il servizio di dispacciamento il Gestore della rete definisce, nelle regole per il dispacciamento, e utilizza modelli di rete e procedure che consentano una rappresentazione il più possibile accurata delle interazioni tra le immissioni e i prelievi di energia elettrica ed i flussi di potenza ad essi corrispondenti sulla rete rilevante, nonché dei parametri tecnici di funzionamento delle unità di produzione abilitate e delle unità di consumo abilitate.
- 8.4 Gli algoritmi, modelli di rete e procedure di cui al comma 8.3 prevedono la rappresentazione esplicita delle interdipendenze tra le immissioni e i prelievi in ciascun nodo della rete rilevante e i flussi di potenza su tutti gli elementi della medesima rete, ed utilizzano le migliori tecniche e i più adeguati strumenti di ottimizzazione allo stato dell'arte.

Articolo 9

Convenzioni con il Gestore del mercato

- 9.1 Il Gestore della rete e il Gestore del mercato attraverso una o più convenzioni disciplinano tra l'altro:
- a) l'affidamento al Gestore del mercato delle offerte per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui al successivo Articolo 22;
 - b) la registrazione ai fini del dispacciamento dei contratti di compravendita conclusi nel sistema delle offerte;

- c) la liquidazione, la fatturazione e la regolazione delle partite economiche relative al mercato per il servizio di dispacciamento;
- d) le modalità per lo scambio tra il Gestore del mercato ed il Gestore della rete delle informazioni, rilevanti ai fini del dispacciamento, relative ai programmi di immissione e di prelievo relativi ai contratti di compravendita.

9.2 Gli schemi delle convenzioni di cui al precedente comma 9.1 ed i relativi aggiornamenti debbono essere inviati, anteriormente alla sottoscrizione, all'Autorità.

Articolo 10

Classificazione delle unità di produzione e delle unità di consumo in tipologie

10.1 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:

- a) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- b) unità di produzione di cogenerazione;
- c) unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema elettrico;
- d) unità di produzione CIP6/92;
- e) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
- f) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera c) e alla lettera d);
- g) unità di produzione diverse da quelle di cui alle lettere da a) a f) del presente comma.

10.2 Ai fini del presente provvedimento le unità di produzione non rilevanti sono classificate nelle seguenti tipologie:

- h) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili, ad eccezione delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- i) unità di produzione di cogenerazione;
- j) unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- k) unità di produzione CIP6/92;
- l) unità di produzione alimentate esclusivamente da combustibili fossili di provenienza nazionale;
- m) unità di pompaggio diverse da quelle di cui alla lettera k);
- n) unità di produzione diverse da quelle di cui alle precedenti lettere da h) a m) del presente comma.

10.3 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo rilevanti sono classificate in un'unica tipologia.

10.4 Ai fini del presente provvedimento le unità di consumo non rilevanti sono classificate in un'unica tipologia.

Articolo 11

Punti di immissione e di prelievo relativi a unità di importazione e di esportazione

11.1 Il punto di immissione di un'unità di importazione relativa ad una frontiera elettrica:

- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato

nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'importazione di energia elettrica si riferisce;

- b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica importata.

11.2 Il punto di prelievo di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:

- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è un punto virtuale sulla rete di trasmissione nazionale localizzato nella zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica alla quale l'esportazione di energia elettrica si riferisce;
- b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è l'insieme dei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera prelevata l'energia elettrica esportata.

Articolo 12

Punti di dispacciamento

12.1 Punto di dispacciamento per unità di produzione è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di immissione:

- a) relativi a unità di produzione della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10.
- b) localizzati in un'unica zona;
- c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto.

12.2 Il punto di dispacciamento per unità di produzione include altresì i punti di prelievo esclusivamente asserviti al funzionamento delle relative unità di produzione.

12.3 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione rilevanti è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

12.4 L'insieme dei punti di immissione inclusi nel punto di dispacciamento per unità di produzione non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di immissione che rispondono ai requisiti di cui al comma 12.1.

12.5 Punto di dispacciamento per unità di consumo è il punto in relazione al quale l'utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo a prelevare energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento. Tale punto è l'insieme di uno o più punti di prelievo con le seguenti caratteristiche:

- a) relativi a unità di consumo della stessa tipologia, ai sensi dell'articolo 10.
- b) localizzati in un'unica zona;
- c) inclusi nei contratti per il servizio di trasporto conclusi, anche con diverse imprese distributrici, dal medesimo utente del dispacciamento che è anche utente del trasporto.

12.6 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo rilevanti è definito dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

12.7 L'insieme dei punti di prelievo inclusi nel punto di dispacciamento per unità di consumo non rilevanti è l'insieme di tutti i punti di prelievo che rispondono ai requisiti di cui al comma 12.5.

Articolo 13

Periodo rilevante

- 13.1 Periodo rilevante è il periodo di tempo in relazione al quale un utente del dispacciamento acquisisce il diritto e l'obbligo ad immettere o prelevare energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi e rispetto al quale è calcolato lo sbilanciamento.
- 13.2 Il periodo rilevante per le unità di produzione e di consumo è pari all'ora, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13.3.
- 13.3 Per le unità di produzione abilitate e le unità di consumo abilitate il Gestore della rete può definire nelle regole per il dispacciamento un periodo rilevante di durata inferiore all'ora.

Articolo 14

Energia elettrica immessa e prelevata

- 14.1 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.2 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento in un periodo rilevante è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 14.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento o prelevata da un punto di dispacciamento, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 14.4 e 14.5, è calcolata dal responsabile del servizio di aggregazione delle misure di cui all'articolo 43.
- 14.4 L'energia elettrica immessa in un punto di immissione di un'unità di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica e destinata all'importazione.
- 14.5 L'energia elettrica prelevata in un punto di prelievo di un'unità di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03 riferiti alla medesima frontiera elettrica;
 - b) non appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuabile il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
- 14.6 Ai fini delle determinazioni di cui ai commi 14.1 e 14.2:

- a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato;
- b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato.

14.7 L'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante in un punto di immissione non trattato su base oraria è determinata assumendo, in tutte le ore del periodo temporale rispetto al quale viene determinato il prelievo residuo d'area, il profilo di cui all'articolo 4, comma 4.2, lettera b), della deliberazione n. 118/03.

14.8 I punti di immissione non trattati su base oraria sono i punti di immissione relativi ad unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW. Sono trattati su base oraria i punti di immissione relativi ad altre unità di produzione.

14.9 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione con potenza nominale non superiore a 250 kW ha facoltà di chiedere al Gestore della rete il trattamento su base oraria dei relativi punti di immissione a condizione che i medesimi siano dotati di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

14.10 L'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante in un punto di prelievo non trattato su base oraria è determinata ai sensi della deliberazione n. 118/03.

14.11 I punti di prelievo non trattati su base oraria sono definiti ai sensi della deliberazione n. 118/03. Sono trattati su base oraria tutti gli altri punti di prelievo.

14.12 Nel caso di prelievi di energia elettrica in una rete interna di utenza o da una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla somma, se positiva, della produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92 e dell'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi.

14.13 Nel caso di immissioni di energia elettrica in una rete interna di utenza o in una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla differenza, se positiva, tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 15

Suddivisione della rete rilevante in zone

15.1 Il Gestore della rete suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per periodi di durata non inferiore a tre anni. In tale occasione e in seguito, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla decorrenza di detto periodo, il Gestore della rete definisce e propone all'Autorità per l'approvazione la suddivisione della rete rilevante in zone in modo che, sulla base delle informazioni disponibili al momento della definizione:

- a) la capacità di trasporto tra le zone deve risultare inadeguata all'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti alle situazioni di funzionamento ritenute più frequenti, sulla base delle previsioni degli esiti del mercato elettrico formulate dal Gestore della rete;

- b) l'esecuzione dei programmi di immissione e di prelievo non deve dare luogo a congestioni all'interno di ciascuna zona nelle prevedibili situazioni di funzionamento;
 - c) la dislocazione delle immissioni e dei prelievi, anche potenziali, all'interno di ciascuna zona non abbia significativa influenza sulla capacità di trasporto tra le zone.
- 15.2 Le proposte di cui al precedente comma 15.1 sono corredate, pena l'inammissibilità, da informazioni circa le ipotesi ed i criteri utilizzati per la suddivisione della rete rilevante in zone e per la determinazione dei limiti di trasporto. Le informazioni comprendono almeno:
- a) la descrizione di situazioni caratteristiche di funzionamento del sistema elettrico, con possibili schemi di rete rilevante anche in relazione ai piani di indisponibilità programmata degli elementi di rete;
 - b) la valutazione quantitativa dell'impatto di variazioni incrementali, anche potenziali, nelle immissioni o nei prelievi all'interno della zona sull'utilizzo della capacità di trasporto tra le zone nelle situazioni di funzionamento di cui alla precedente lettera a);
 - c) il modello e le ipotesi utilizzate dal Gestore della rete per la previsione dell'esito del mercato e dei corrispondenti flussi sulla rete rilevante.
- 15.3 L'Autorità si pronuncia sulle proposte presentate ai sensi dei commi precedenti entro quarantacinque (45) giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine la proposta si intende approvata. Il Gestore della rete trasmette le determinazioni relative alla suddivisione in zone della rete rilevante, come approvate dall'Autorità, al Ministro delle attività produttive.

PARTE II DISCIPLINA DEL DISPACCIAMENTO

TITOLO 1 EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 16

Assegnazione dei diritti ad immettere e a prelevare energia elettrica

- 16.1 L'utente del dispacciamento ha il diritto ed assume l'impegno vincolante di immettere o di prelevare nelle/dalle reti con obbligo di connessione di terzi l'energia elettrica indicata nei programmi di immissione o di prelievo comunicati al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati presso il Gestore medesimo ai sensi del dell'articolo 4.
- 16.2 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del dispacciamento;
 - b) in difetto rispetto al relativo programma di immissione comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del dispacciamento.
- 16.3 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento:
- a) in eccesso rispetto al relativo programma di prelievo comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata

- ceduta dal Gestore della rete all'utente del dispacciamento nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- b) in difetto rispetto al relativo programma di prelievo comunicato al Gestore della rete in esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4, è considerata ceduta dall'utente del dispacciamento al Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento.

Articolo 17

Comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte

- 17.1 Gli operatori di mercato che hanno registrato, ai sensi dell'articolo 4, contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte comunicano al Gestore della rete i programmi di immissione ed i programmi di prelievo in esecuzione dei suddetti contratti.
- 17.2 La comunicazione dei programmi di immissione e di prelievo in esecuzione di un contratto di compravendita concluso al di fuori del sistema delle offerte e registrato ai sensi del precedente articolo 4, può aver luogo separatamente per l'operatore di mercato cedente e per l'operatore di mercato acquirente e deve essere effettuata con almeno 3 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima.
- 17.3 In ciascun periodo rilevante, i programmi di immissione comunicati dall'operatore di mercato cedente devono essere uguali, in valore assoluto, ai programmi di prelievo comunicati dall'operatore di mercato acquirente.
- 17.4 Il Gestore della rete verifica il rispetto del requisito di cui al precedente comma 17.3. Qualora tale requisito non sia rispettato, il Gestore della rete procede al bilanciamento dei programmi riducendo il programma maggiore in valore assoluto. Il Gestore della rete comunica i programmi risultanti a seguito delle modifiche apportate agli operatori di mercato.
- 17.5 Nel caso in cui la comunicazione di cui al comma 17.2 sia effettuata con almeno 6 ore di anticipo rispetto al termine previsto per la presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima e il requisito di cui al precedente comma 17.3 non sia rispettato, il Gestore della rete dà comunicazione del mancato rispetto all'operatore di mercato cedente e all'operatore di mercato acquirente, affinché possano, entro il termine di cui al comma 17.2, provvedere alle correzioni necessarie.
- 17.6 I programmi di immissione di unità di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di capacità di trasporto in importazione.
- 17.7 I programmi di prelievo di unità di importazione sono pari alla somma dei programmi orari di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03, comunicati dagli assegnatari di capacità di trasporto in esportazione.

Articolo 18

Assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita

- 18.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'esecuzione dei contratti di compravendita registrati ai sensi dell'articolo 4 sono assegnati nel mercato elettrico contestualmente ai diritti ad immettere ed a prelevare energia elettrica.

18.2 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di cui al comma 18.1, il Gestore della rete si attiene ai criteri di cui agli articoli da 19 a 21.

Articolo 19

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima

- 19.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri del presente articolo.
- 19.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato del giorno prima:
- a) i limiti ammissibili di trasporto tra le zone per ciascun periodo rilevante;
 - b) i programmi di immissione e di prelievo dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
- 19.3 Il Gestore del mercato elettrico individua le offerte accettate e i corrispondenti prezzi di valorizzazione in modo tale che:
- a) il valore netto delle transazioni sia massimo, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.2, lettera a) e a condizione che l'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di vendita accettate, sia pari all'ammontare di energia elettrica oggetto delle offerte di acquisto accettate;
 - b) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona, salvo quanto previsto alla successiva lettera c), sia pari al minimo costo del soddisfacimento di un incremento unitario del prelievo di energia elettrica nella zona, compatibilmente con il rispetto dei limiti ammissibili di trasporto tra le zone di cui al comma 19.2, lettera a);
 - c) il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata relativamente ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle zone sia unico e in particolare sia pari alla media dei prezzi di cui alla precedente lettera b), ponderati per le quantità di energia specificate nelle offerte di acquisto riferite ai punti di dispacciamento per unità di consumo appartenenti alle relative zone;
 - d) siano accettate esclusivamente le offerte di vendita tali per cui il prezzo di offerta è non superiore al prezzo di cui alla precedente lettera b);
 - e) siano accettate esclusivamente le offerte di acquisto tali per cui il prezzo di offerta è non inferiore al prezzo di cui alla precedente lettera c) o, per le offerte di acquisto relative ai punti di dispacciamento per unità di produzione e ai punti di dispacciamento per unità di consumo localizzati in zone virtuali, al prezzo di cui alla precedente lettera b).
- 19.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 19.3, lettera a), per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
- 19.5 Ai fini dell'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto, del calcolo del valore netto delle transazioni e della determinazione del prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), i programmi di immissione e di prelievo di cui al comma 19.2, lettera b), sono assimilati rispettivamente ad offerte di vendita a prezzo nullo e ad offerte di acquisto senza indicazione di prezzo.
- 19.6 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:

- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 25;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
 - e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92;
 - f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 - g) le offerte di vendita relative ai programmi di immissione dei contratti di compravendita registrati e conclusi al di fuori del sistema delle offerte;
 - h) le altre offerte di vendita.
- 19.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 19.6, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
- 19.8 L'operatore di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), versa al Gestore della rete se negativo o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.2.
- 19.9 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'articolo 35, comma 35.3.
- 19.11 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi preliminari cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento dei rispettivi punti.
- 19.12 Alla chiusura del mercato del giorno prima, il Gestore della rete comunica agli operatori di mercato di cui al comma all'articolo 4, comma 4.6, lettera a), il programma preliminare di immissione e di prelievo come eventualmente modificati al termine del mercato del giorno prima.

Articolo 20

Criteria di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento

- 20.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento sono assegnati dal Gestore del mercato elettrico per conto del Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita nel suddetto mercato e conformemente ai criteri di cui al presente articolo.
- 20.2 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico, entro il termine di presentazione delle offerte nel mercato di aggiustamento, i margini residui di scambio di energia elettrica rispetto ai limiti ammissibili di trasporto tra le zone in ciascun periodo rilevante, risultanti alla chiusura del mercato del giorno prima.
- 20.3 Il Gestore del mercato elettrico accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato di aggiustamento nel rispetto dei margini residui di scambio di energia tra le zone cui al comma 20.1, con l'obiettivo di massimizzare il valore netto delle transazioni.

- 20.4 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.2, per valore netto delle transazioni si intende la differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita.
- 20.5 Il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta o acquistata nel mercato di aggiustamento è unico per tutte le offerte di vendita o di acquisto accettate relative a punti di dispacciamento per unità di produzione o di consumo i cui corrispondenti punti di dispacciamento sono localizzati nella medesima zona.
- 20.6 In presenza di più offerte di vendita caratterizzate da uno stesso prezzo si applica il seguente ordine di priorità:
- a) le offerte di vendita delle unità essenziali ai fini della sicurezza, nelle ore in cui sono dichiarate indispensabili ai sensi dell'articolo 25;
 - b) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
 - c) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili diverse da quelle di cui alla lettera b);
 - d) le offerte di vendita delle unità di produzione di cogenerazione;
 - e) le offerte di vendita delle unità di produzione CIP6/92;
 - f) le offerte di vendita delle unità di produzione alimentate esclusivamente da fonti nazionali di energia combustibile primaria, per una quota massima annuale non superiore al quindici per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia elettrica consumata;
 - g) le altre offerte di vendita.
- 20.7 Qualora un'offerta di vendita rientri in più di una delle categorie di cui al comma 20.6, la medesima offerta è inserita nella categoria con livello di priorità maggiore.
- 20.8 All'interno di ciascuna categoria di offerte di cui al comma 20.6 hanno priorità le offerte bilanciate.
- 20.9 Ai fini di quanto previsto dal comma 20.8, per offerte bilanciate si intendono offerte di vendita a prezzo nullo e offerte di acquisto senza indicazione di prezzo, identificate attraverso il medesimo codice alfanumerico, per le quali le rispettive quantità si equilibrano, purché relative a punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.
- 20.10 Il Gestore del mercato elettrico versa al Gestore della rete se negativo, o riceve da quest'ultimo se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto di cui all'Articolo 35, comma 35.4.
- 20.11 Alla chiusura del mercato di aggiustamento, il Gestore del mercato elettrico determina i programmi aggiornati cumulati di immissione e di prelievo per punto di dispacciamento e li comunica al Gestore della rete e agli utenti del dispacciamento.

Articolo 21

Criteri di assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 21.1 I diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato per il servizio di dispacciamento sono assegnati dal Gestore della rete contestualmente all'accettazione delle offerte di acquisto e di vendita presentate nel suddetto mercato.
- 21.2 Il Gestore della rete accetta le offerte di acquisto e di vendita presentate nel mercato per il servizio di dispacciamento secondo i criteri di cui all'Articolo 22.

- 21.3 Il Gestore della rete comunica al Gestore del mercato elettrico le offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento.
- 21.4 Alla chiusura del mercato per il servizio di dispacciamento, il Gestore del mercato elettrico comunica i programmi finali cumulati di immissione e di prelievo agli utenti del dispacciamento e al Gestore della rete.

TITOLO 2
APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO

SEZIONE 1
MODALITA' DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL DISPACCIAMENTO

Articolo 22

Approvvigionamento per il tramite di un mercato regolamentato

- 22.1 Il Gestore della rete si approvvigiona, attraverso l'apposito mercato per il servizio di dispacciamento, sulla base di proprie previsioni di fabbisogno, delle risorse necessarie a:
- a) gestire le congestioni della rete rilevante;
 - b) predisporre adeguata capacità di riserva;
 - c) garantire l'equilibrio tra immissioni e prelievi anche in tempo reale.
- 22.2 Il Gestore della rete organizza il mercato per il servizio di dispacciamento di cui al precedente comma 22.1, articolandolo in più segmenti, in coerenza con i seguenti obiettivi e criteri:
- a) minimizzare gli oneri e massimizzare i proventi conseguenti alle attività di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento, sulla base degli algoritmi, dei modelli di rete e delle procedure definite ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2, tenendo conto delle caratteristiche dinamiche dell'unità di produzione o di consumo abilitate;
 - b) offrire ai partecipanti al mercato un segnale trasparente del valore economico delle risorse necessarie per il sistema elettrico, differenziandolo in base alle diverse prestazioni che ciascuna risorsa rende al sistema;
 - c) permettere ai partecipanti al mercato, attraverso un'opportuna definizione delle tipologie di risorse, dei meccanismi di mercato e del formato delle offerte di acquisto e di vendita, di formulare offerte che riflettano la struttura dei costi;
 - d) consentire l'identificazione dei costi di approvvigionamento imputabili alle varie tipologie di risorse, dando separata evidenza alle offerte accettate ai fini dell'approvvigionamento delle medesime.
- 22.3 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione abilitata deve rendere disponibile al Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento tutta la potenza disponibile dell'unità di produzione.

Articolo 23

Approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato

- 23.1 Le regole per il dispacciamento definiscono modalità e condizioni per l'approvvigionamento al di fuori del mercato regolamentato di cui all'articolo 22, da parte del Gestore della rete, delle risorse per il dispacciamento non negoziabili in detto mercato e che gli utenti del

dispacciamento delle unità di produzione devono obbligatoriamente fornire al Gestore della rete.

- 23.2 Le regole per il dispacciamento devono disciplinare altresì gli obblighi gli utenti del dispacciamento di unità di produzione abilitate in merito all'esecuzione di azioni di rifiuto di carico e alla partecipazione delle medesime unità al ripristino del servizio elettrico in seguito ad interruzioni parziali o totali del medesimo servizio, dalla fase di rilancio di tensione alla fase di ripresa totale del servizio.
- 23.3 Gli utenti del dispacciamento delle unità di produzione con caratteristiche tecniche non adeguate alla fornitura di una o più risorse di cui ai commi 23.1 e 23.2 devono corrispondere al Gestore della rete il corrispettivo sostitutivo per la risorsa non fornita, determinato dall'Autorità ai sensi del successivo articolo 50.

SEZIONE 2

UNITA' ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO

Articolo 24

Unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico

- 24.1 Il Gestore della rete predispone e pubblica sul proprio sito internet, con cadenza annuale, l'elenco delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico valido per i dodici mesi successivi, formato secondo i criteri definiti nelle regole per il dispacciamento.
- 24.2 Il Gestore della rete invia all'Autorità, contestualmente alla pubblicazione, l'elenco di cui al comma 24.1 corredato di una relazione che, per ciascuna unità, indichi:
- le ragioni per cui l'unità è stata inclusa nell'elenco;
 - il periodo dell'anno e le condizioni in cui il Gestore della rete prevede che l'unità sarà indispensabile per la gestione delle congestioni, per la riserva e per la regolazione della tensione;
 - una stima del probabile utilizzo dell'unità nei periodi in cui tale unità può risultare indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico.
- 24.3 Il Gestore della rete invia agli utenti del dispacciamento delle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, contestualmente alla pubblicazione, la relazione di cui al comma 24.2 per la parte relativa alle unità di cui sono titolari.
- 24.4 Il Gestore della rete, qualora modifiche rilevanti del sistema elettrico lo rendano necessario, aggiorna l'elenco di cui al comma 24.1 prima dello scadere dei dodici mesi di validità del medesimo, dandone comunicazione all'Autorità e agli utenti del dispacciamento delle unità interessate, secondo le modalità previste al presente articolo. L'aggiornamento dell'elenco non comporta la proroga del periodo di validità del medesimo.
- 24.5 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione essenziale per la sicurezza può chiedere all'Autorità, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 24.3, l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco. Tale richiesta deve essere accompagnata da una relazione tecnica che descriva i costi di produzione e le potenzialità reddituali dell'unità, anche in considerazione delle previsioni di utilizzo formulate dal Gestore della rete nella relazione di cui al comma 24.2. La richiesta si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro trenta (30) giorni dal ricevimento.

- 24.6 L'utente del dispacciamento di un'unità di produzione ammessa alla reintegrazione dei costi di generazione deve conformarsi ai vincoli stabiliti dall'articolo 26 ed ha diritto a ricevere dal Gestore della rete il corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione di cui al comma 24.7.
- 24.7 L'Autorità determina un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'unità ed i ricavi da essa conseguiti dal momento dell'inserimento dell'elenco fino alla scadenza del termine di validità dell'elenco medesimo.

Articolo 25

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico non ammesse alla reintegrazione dei costi

- 25.1 Il Gestore della rete comunica, 12 ore prima del termine di chiusura del mercato del giorno prima, all'utente del dispacciamento delle unità di produzione o di consumo incluse nell'elenco di cui all'articolo 24, comma 24.1 i periodi rilevanti del giorno di calendario successivo nelle quali la medesima unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema.
- 25.2 Per ciascuna unità inclusa nell'elenco di cui all'articolo 24, al comma 24.1, nei periodi rilevanti del giorno comunicati dal Gestore della rete ai sensi del precedente comma 25.1, l'utente del dispacciamento presenta offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete.
- 25.3 Il prezzo unitario delle offerte di vendita definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento è pari a zero.
- 25.4 Le offerte di acquisto definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento sono senza indicazione di prezzo.
- 25.5 Il prezzo unitario delle offerte definite ai sensi del precedente comma 25.2 nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari, in ciascun periodo rilevante, al prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzata l'unità.
- 25.6 Il Gestore della rete riconosce all'utente del dispacciamento di ciascuna delle unità di produzione essenziali per la sicurezza del sistema un corrispettivo pari, in ciascun periodo rilevante, alla differenza, se positiva, tra il costo variabile riconosciuto all'unità definito dall'Autorità e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima applicata al programma finale cumulato.

Articolo 26

Vincoli afferenti le unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammesse alla reintegrazione dei costi

- 26.1 L'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico deve formulare offerte sul mercato del giorno prima, sul mercato di aggiustamento e sul mercato per il servizio di dispacciamento, nel rispetto di vincoli e criteri definiti dal Gestore della rete. Il Gestore della rete può richiedere che l'utente del dispacciamento di un'unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico non formuli alcuna offerta.

- 26.2 Nelle ore in cui l'unità è ritenuta indispensabile per la sicurezza le offerte presentate dall'utente del dispacciamento sono formulate secondo quanto previsto all'articolo 25, commi da 25.3 a 25.5.
- 26.3 Nelle ore in cui l'unità non è ritenuta indispensabile per la sicurezza del sistema le medesime offerte sono formulate con un prezzo unitario pari al costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 25, comma 25.6. Il Gestore della rete può richiedere che le offerte di cui al primo periodo siano formulate con un prezzo unitario pari a zero.

SEZIONE 3
GESTIONE DELLE INDISPONIBILITÀ E DELLE MANUTENZIONI

Articolo 27

Indisponibilità di capacità produttiva

- 27.1 Con cadenza annuale, per l'anno successivo, il Gestore della rete definisce e pubblica i livelli di disponibilità di capacità produttiva richiesti per ciascun periodo rilevante dell'anno seguente sulla base di proprie previsioni dell'andamento della richiesta di energia elettrica nel territorio nazionale e dello stato di funzionamento della rete rilevante.
- 27.2 Gli utenti del dispacciamento presentano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di manutenzione delle unità di produzione. Il Gestore della rete verifica la compatibilità dei piani di manutenzione delle unità di produzione e della rete rilevante con i livelli di disponibilità di capacità produttiva di cui al precedente comma 27.1 e con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale; qualora riscontri incompatibilità il Gestore delle rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 27.3 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.
- 27.4 Il Gestore della rete pone in essere procedure per la verifica ed il controllo dell'effettiva indisponibilità delle unità abilitate nei casi di dichiarazioni di fermata accidentale.

Articolo 28

Piani di indisponibilità delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale

- 28.1 I gestori delle reti con obbligo di connessione di terzi diverse dalla rete di trasmissione nazionale predispongono ed inviano al Gestore della rete, con cadenza annuale e secondo modalità definite dal medesimo Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento, i piani di indisponibilità degli elementi delle reti di rispettiva competenza e appartenenti alla rete rilevante. Qualora i piani di indisponibilità proposti non risultino compatibili con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, il Gestore della rete modifica detti piani di manutenzione con l'obiettivo di minimizzare le modifiche apportate ai medesimi.
- 28.2 I piani di manutenzione possono essere aggiornati in corso d'anno secondo modalità definite dal Gestore della rete nelle regole per il dispacciamento.

TITOLO 3
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO E
DELLE CONNESSE GARANZIE

SEZIONE 1
DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Articolo 29
Corrispettivi di dispacciamento

- 29.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente del dispacciamento:
- a) paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32 relativi ai punti di dispacciamento nella sua responsabilità;
 - b) paga al Gestore della rete il corrispettivo per mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, di cui all'Articolo 34 relativo ai punti di dispacciamento per unità abilitate nella sua responsabilità;
 - c) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga al Gestore della rete il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 37;
 - d) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo, paga al Gestore della rete se negativi, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivi, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 36 e il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, comma 33.4
- 29.2 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete se negativo, ovvero riceve dal Gestore della rete se positivo:
- a) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 35, comma 35.3;
 - b) il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento di cui all'Articolo 35, comma 35.4;
 - c) il corrispettivo di non arbitraggio di cui all'Articolo 33, comma 33.3.
- 29.3 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, gli operatori di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), pagano al Gestore della rete se negativo, ovvero ricevono dal Gestore della rete se positivo, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima di cui all'Articolo 35, comma 35.2.

Articolo 30
Regole generali per la quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 30.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi di dispacciamento di cui ai successivi articoli da 31 a 37, si adottano le seguenti convenzioni:
- a) le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato elettrico, i programmi di immissione e le immissioni effettive di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico positivo;

- b) le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato elettrico, i programmi di prelievo e i prelievi effettivi di energia elettrica sono contabilizzati con segno algebrico negativo.

Articolo 31

Criteria generali per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento

- 31.1 Gli sbilanciamenti sono calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.
- 31.2 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di produzione lo sbilanciamento è pari alla differenza tra l'energia elettrica immessa nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma finale cumulato relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
- 31.3 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo lo sbilanciamento è pari alla differenza tra l'energia elettrica prelevata nel punto di dispacciamento nel periodo rilevante e il programma cumulato finale relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante.
- 31.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento per l'energia elettrica ricevuta a titolo di bilanciamento.
- 31.5 Nel caso in cui lo sbilanciamento per un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve dal Gestore della rete un corrispettivo di sbilanciamento a remunerazione dell'energia elettrica ceduta a titolo di bilanciamento.
- 31.6 I corrispettivi unitari di sbilanciamento:
- dipendono dal segno dello sbilanciamento relativo al singolo punto di dispacciamento in rapporto al segno dello sbilanciamento aggregato zonale della zona in cui tale punto è localizzato;
 - sono strutturati in maniera tale da assicurare al Gestore della rete la copertura dei costi di acquisto e vendita di energia elettrica ai fini del dispacciamento e da evitare che un utente del dispacciamento tragga profitto dalla violazione dei programmi finali cumulati afferenti ai punti di dispacciamento di cui è responsabile.
- 31.7 Ai fini della determinazione dei prezzi di sbilanciamento di cui al successivo articolo 31, per sbilanciamento aggregato zonale si intende la somma algebrica degli sbilanciamenti registrati in tutti i punti di dispacciamento localizzati nella stessa zona.

Articolo 32

Corrispettivi di sbilanciamento

- 32.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, per ciascun punto di dispacciamento, un corrispettivo di sbilanciamento pari al prodotto tra lo sbilanciamento relativo al medesimo punto di dispacciamento e:
- il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.2, nel caso di sbilanciamento positivo;
 - il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 32.3, nel caso di sbilanciamento negativo;
- 32.2 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti positivi è pari:
- in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al valore minimo tra:
 - il prezzo più basso tra quelli delle offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e

- ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella medesima zona;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

32.3 Il prezzo di sbilanciamento per la valorizzazione degli sbilanciamenti negativi è pari:

- a) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo, al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento;
- b) in ciascun periodo rilevante in cui lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo, al valore massimo tra:
 - i) il prezzo più alto tra quelli delle offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in quel periodo rilevante, nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e
 - ii) il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima in quel periodo rilevante, nella medesima zona.

32.4 Per i punti di dispacciamento per unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, nonché per i punti di dispacciamento per unità di importazione o di esportazione relative a frontiere elettriche appartenenti ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita dell'energia elettrica accettate nel mercato del giorno prima nel periodo rilevante e nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.

Articolo 33

Corrispettivo di non arbitraggio

- 33.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo di non arbitraggio pari, per ciascun periodo rilevante, alla differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera c), e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima di cui al comma 19.3, lettera b), della zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento.
- 33.2 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato di aggiustamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'operatore di mercato che ha presentato l'offerta paga al Gestore del mercato elettrico, se negativo, o riceve dal Gestore del mercato elettrico, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.
- 33.3 Il Gestore del mercato elettrico paga al Gestore della rete, se positivo, o riceve dal Gestore della rete, se negativo, un ammontare pari alla somma dei corrispettivi di cui al comma 33.2.
- 33.4 Per ciascuna offerta di vendita o di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento relativa a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento che ha presentato l'offerta paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve da quest'ultimo, se positivo, un corrispettivo pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e l'ammontare di energia elettrica specificato nell'offerta accettata, ovvero l'ammontare accettato in caso di accettazione parziale dell'offerta.

33.5 Per lo sbilanciamento relativo a un punto di dispacciamento per unità di consumo, l'utente del dispacciamento paga al Gestore della rete, se negativo, o riceve dal Gestore della rete, se positivo, un corrispettivo di non arbitraggio pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 33.1 e lo sbilanciamento.

Articolo 34

Corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete

- 34.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante e ai soli punti di dispacciamento per unità abilitate, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete determinato ai sensi del presente articolo.
- 34.2 Il corrispettivo di cui al presente articolo è definito al fine di evitare che l'utente del dispacciamento possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti del Gestore della rete nel mercato per il servizio di dispacciamento. Tale eventualità si concretizza nei periodi rilevanti in cui ricorrono le seguenti condizioni:
- a) il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di vendita relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è positivo;
 - ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è negativo;
 - b) in un dato periodo rilevante, il Gestore della rete ha accettato una o più offerte di acquisto relative a un punto di dispacciamento per unità abilitata e:
 - i) lo sbilanciamento aggregato zonale è negativo;
 - ii) lo sbilanciamento del medesimo punto di dispacciamento è positivo.
- 34.3 Il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al prodotto tra la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui al comma 34.6 e il corrispettivo unitario di cui al comma 34.9.
- 34.4 Il corrispettivo di cui al comma 34.3 si applica solo nel caso in cui lo sbilanciamento del punto di dispacciamento è di segno opposto allo sbilanciamento aggregato zonale.
- 34.5 Ai fini della determinazione della quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento, il Gestore della rete ordina, con riferimento a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante:
- a) le offerte di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori decrescenti rispetto al prezzo;
 - b) le offerte di acquisto accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento per valori crescenti rispetto al prezzo.
- 34.6 Per ciascuna offerta accettata e ordinata ai sensi del precedente comma la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è pari al minor valore tra:
- a) il valore assoluto della quantità dell'offerta accettata e
 - b) il valore assoluto della somma tra lo sbilanciamento del punto di dispacciamento a cui l'offerta si riferisce e le quantità delle offerte accettate che la precedono nell'ordine di cui al comma 34.5.
- 34.7 Con riferimento a ciascuna offerta di vendita accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia maggiore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.

- 34.8 Con riferimento a ciascuna offerta di acquisto accettata, qualora la somma di cui alla precedente lettera b) sia minore o uguale a zero la quantità di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento è zero.
- 34.9 Il corrispettivo unitario di mancato rispetto di un ordine di dispacciamento è pari:
- a) con riferimento ad un'offerta di vendita, alla differenza fra il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento e il prezzo dell'offerta di vendita accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il medesimo punto di dispacciamento;
 - b) con riferimento ad un'offerta di acquisto, alla differenza tra il prezzo dell'offerta di acquisto accettata nel mercato per il servizio di dispacciamento per il punto di dispacciamento e il prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita nel mercato del giorno prima nella zona in cui è localizzato il medesimo punto di dispacciamento.

Articolo 35

Corrispettivi per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto

- 35.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato del giorno prima a carico degli operatori di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), e del Gestore del mercato determinato ai sensi, rispettivamente, del comma 35.2 e del comma 35.3.
- 35.2 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico degli operatori di mercato di cui all'articolo 4, comma 4.6, lettera d), è pari alla somma dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra il programma di immissione di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato tale punto;
 - b) il prodotto tra il programma di prelievo di ciascun punto di dispacciamento del contratto di compravendita comunicato ai sensi dell'Articolo 17, come eventualmente modificato al termine del mercato del giorno prima, e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.
- 35.3 Il corrispettivo di cui al comma 35.1 a carico del Gestore del mercato elettrico è pari alla somma dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;
 - b) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato del giorno prima e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato del giorno prima.
- 35.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascun periodo rilevante, il corrispettivo per l'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di trasporto nel mercato di aggiustamento, a carico Gestore del mercato, pari alla somma dei seguenti elementi:
- a) il prodotto tra le quantità delle offerte di vendita accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce;

- b) il prodotto tra le quantità delle offerte di acquisto accettate nel mercato di aggiustamento e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica acquistata nel mercato di aggiustamento nella zona in cui è ubicato il punto di dispacciamento cui l'offerta si riferisce.

Articolo 36

Corrispettivi per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento

- 36.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza il Gestore della rete calcola la differenza fra:
- a) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati nel mese precedente per effetto dell'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'Articolo 32, dei corrispettivi di non arbitraggio di cui all'Articolo 33 e dei corrispettivi di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento del Gestore della rete di cui all'Articolo 34;
 - b) il saldo fra i proventi e gli oneri maturati dal Gestore della rete nel mese precedente nel mercato per il servizio di dispacciamento di cui all'Articolo 22.
- 36.2 Il corrispettivo unitario per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento è pari al rapporto fra la differenza di cui al comma 36.1 e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
- 36.3 Entro il medesimo termine di cui al comma 36.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente del dispacciamento, il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 36.2 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento.

Articolo 37

Corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema

- 37.1 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola il corrispettivo unitario a copertura dei costi connessi alla remunerazione delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di cui all'Articolo 25 come rapporto tra i medesimi costi e l'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento.
- 37.2 Entro il medesimo termine di cui al comma 37.1, il Gestore della rete determina, per ciascun utente di dispacciamento, il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema, pari al prodotto tra il corrispettivo unitario di cui al comma 37.1 e l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente di dispacciamento.

SEZIONE 2

INADEMPIMENTI E GARANZIE

Articolo 38

Inadempimenti e gestione integrata delle garanzie

- 38.1 Nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi di dispacciamento per almeno due mensilità, anche non consecutive, il contratto di dispacciamento si risolve di diritto.
- 38.2 L'Autorità disciplina con successivo provvedimento un sistema di garanzie delle obbligazioni pecuniarie che traggono titolo dal contratto per il servizio di dispacciamento

estendibile, al fine del contenimento degli oneri a carico dell'utenza, alle obbligazioni assunte nel sistema delle offerte nel caso di contestuale operatività di entrambi i mercati.

TITOLO 4 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL GESTORE DELLA RETE

Articolo 39

Pubblicazione dell'elenco degli operatori di mercato

- 39.1 Il Gestore della rete pubblica nel proprio sito internet l'elenco degli operatori di mercato iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 4.3, dando separata evidenza agli operatori di mercato per l'immissione e agli operatori di mercato per il prelievo di energia elettrica.

Articolo 40

Informazioni relative al mercato per il servizio di dispacciamento

- 40.1 Il Gestore della rete, prima dell'entrata in operatività del mercato per il servizio di dispacciamento, predispone e pubblica nel proprio sito internet un documento che descrive gli algoritmi, i modelli di rete e le procedure utilizzate per la selezione delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento.
- 40.2 Il Gestore della rete, il giorno successivo a quello di competenza, pubblica nel proprio sito internet, per ciascuna zona e per ciascuna periodo rilevante, i seguenti dati e informazioni:
- a) il numero di offerte di acquisto e di vendita ricevute e il numero di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - b) le quantità complessive di energia elettrica oggetto di offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - c) i flussi di energia tra le zone risultanti in esecuzione dei programmi finali cumulati;
 - d) il valore medio orario dei prezzi delle offerte di acquisto e di vendita accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento;
 - e) il prezzo dell'offerta di acquisto accettata a prezzo più basso e il prezzo dell'offerta di vendita accettata a prezzo più alto nel mercato per il servizio di dispacciamento.

Articolo 41

Informazioni circa lo stato del sistema elettrico

- 41.1 Entro il 30 settembre di ciascun anno il Gestore della rete elabora e pubblica sul proprio sito internet una previsione, riferita all'anno solare successivo, dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati per i diversi periodi dell'anno. Il Gestore della rete provvede periodicamente all'aggiornamento di detta previsione tenendo conto delle informazioni che si rendono disponibili.
- 41.2 Con anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte sul mercato del giorno prima, il Gestore della rete definisce e pubblica, per il giorno successivo, i valori definitivi dei limiti di trasporto tra le zone, eventualmente differenziati nei diversi periodi rilevanti.

- 41.3 Contemporaneamente alla pubblicazione dei valori limite di trasporto tra le zone di cui ai precedenti commi 41.1 e 41.2, il Gestore della rete pubblica le ipotesi utilizzate per la loro determinazione.
- 41.4 Il Gestore della rete elabora e pubblica, entro il 30 settembre di ogni anno, la previsione della domanda di potenza elettrica sul sistema elettrico nazionale a valere per un periodo non inferiore ai sei anni successivi, tenendo anche conto della previsione della domanda di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 79/99, nonché le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione della previsione.
- 41.5 Il Gestore della rete contestualmente alla previsione di cui al precedente comma, pubblica, con riferimento al medesimo periodo, una valutazione della capacità di produzione complessivamente necessaria alla copertura della domanda prevista a garanzia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico e degli approvvigionamenti, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, nonché i criteri, le ipotesi e le metodologie utilizzate per la formulazione di detta valutazione.

Articolo 42

Obblighi di registrazione, archiviazione e comunicazione di dati e informazioni relative alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico nazionale

- 42.1 Per ciascuna unità essenziale per la sicurezza del sistema elettrico nazionale inclusa nell'elenco di cui all'Articolo 24, il Gestore della rete registra e archivia per un periodo di 24 mesi i seguenti dati e informazioni:
- a) i periodi rilevanti dell'anno comunicati dal Gestore della rete ai sensi dell'Articolo 25 comma 25.1;
 - b) per ciascuno dei periodi rilevanti di cui al precedente articolo 25, comma 25.1, la motivazione a supporto della comunicazione a supporto del medesimo comma;
 - c) la produzione netta immessa in rete dall'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - d) i programmi finali al quarto d'ora dell'unità di produzione in ciascun periodo rilevante dell'anno;
 - e) i periodi di indisponibilità programmata ed accidentale nell'anno dell'unità di produzione.

PARTE III AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL DISPACCIAMENTO

Articolo 43

Responsabile del servizio di aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 43.1 Il Gestore della rete è responsabile del servizio di aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento e svolge tale servizio avvalendosi dell'opera di terzi.
- 43.2 Per il periodo regolatorio 2004-2007, ai fini dello svolgimento del servizio di aggregazione, il Gestore della rete si avvale dell'opera delle imprese distributrici, secondo quanto previsto al successivo articolo 43.

- 43.3 A partire dall'anno 2008, il Gestore della rete individua con procedure ad evidenza pubblica i soggetti che per suo conto svolgono il servizio di aggregazione.
- 43.4 Entro il giorno venticinque (25) del mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante.

Articolo 44

Aggregazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento per il periodo regolatorio 2004-2007

- 44.1 Le imprese distributrici sottese aggregano e comunicano, entro il giorno quindici (15) del mese successivo a quello di competenza, alle imprese distributrici di riferimento le misure:
- delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.2 Le imprese distributrici di riferimento aggregano e comunicano, entro il giorno venti (20) del mese successivo a quello di competenza, al Gestore della rete le misure:
- delle immissioni di energia elettrica ad esse comunicate dalle imprese distributrici sottese ai sensi del precedente comma 43.1, lettera a), nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - dei prelievi di energia elettrica ad esse comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del precedente comma 43.1, lettera b), nonché dei prelievi di energia elettrica relative a punti di prelievo ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.3 Il Gestore della rete aggrega le misure:
- delle immissioni di energia elettrica ad esso comunicate dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma 44.2, lettera a), nonché delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento;
 - dei prelievi di energia elettrica ad esso comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del precedente comma 44.2, lettera b), ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 44.4 Ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai commi 44.1 e 44.2 le imprese distributrici possono avvalersi dell'opera di imprese distributrici di riferimento terze.
- 44.5 Al termine di ciascun mese il Gestore della rete paga alle imprese distributrici di riferimento e alle imprese distributrici sottese un corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese, determinato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 45.

Articolo 45

Comunicazione delle misure ai fini della quantificazione dei corrispettivi di dispacciamento

- 45.1 I responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure rendono disponibili, entro il giorno dieci (10) del mese successivo a quello di competenza, al responsabile

dell'aggregazione delle misure o ai soggetti che agiscono per suo conto ai sensi dell'articolo 42:

- a) le misure delle immissioni di energia elettrica relative a ciascun punto di immissione ubicato nel proprio ambito di competenza, nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto;
- b) le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a ciascun punto di prelievo ubicato nel proprio ambito di competenza, nonché il nominativo dell'utente del trasporto responsabile di tale punto.

Articolo 46

Corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure

- 46.1 Entro il giorno dieci (10) del secondo mese successivo a quello di competenza, l'utente di dispacciamento paga al Gestore della rete il corrispettivo per l'aggregazione delle misure determinato dall'Autorità ai sensi dell'Articolo 51, comma 51.2.

Articolo 47

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

- 47.1 Le imprese distributrici tengono un registro elettronico dei punti immissione e dei punti di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
- 47.2 Il Gestore della rete, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 47.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento.

PARTE IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 48

Disposizioni relative all'anno 2004

- 48.1 Per l'anno 2004, dalla data di entrata in operatività del dispacciamento di merito economico di cui al comma 53.6 si applicano le disposizioni previste nel presente articolo.
- 48.2 I punti di immissione relativi a unità di produzione con potenza nominale superiore a 250 kW non ancora dotati di misuratore orario sono assimilati ai punti di immissione non trattati su base oraria di cui all'articolo 14, comma 14.7.
- 48.3 Qualora in un periodo rilevante e in una zona si riscontri insufficienza di offerta nel mercato del giorno prima, il Gestore della rete può intervenire nel mercato del giorno prima mediante l'utilizzo delle unità essenziali alla sicurezza del sistema nonché del servizio di interrompibilità del carico, con l'obiettivo di ripristinare una condizione di sufficienza di offerta.
- 48.4 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 10% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri sufficienza di offerta, il

Gestore della rete può formulare un'offerta di acquisto nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.8 e, in ogni caso, in misura tale da non provocare insufficienza di offerta.

- 48.5 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti superiore di almeno il 10% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri insufficienza di offerta, il Gestore della rete:
- a) applica quanto previsto al comma 48.3;
 - b) qualora l'applicazione della procedura di cui alla lettera a) consenta il ripristino di una sufficienza di offerta, può formulare un'offerta di acquisto nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.8 e, in ogni caso, in misura tale da non determinare una condizione di insufficienza di offerta.
- 48.6 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 10% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri una sufficienza di offerta nel mercato del giorno prima per la medesima zona, il Gestore della rete può formulare un'offerta di vendita nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.9.
- 48.7 Qualora in un periodo rilevante e in una zona la previsione di carico del Gestore della rete risulti inferiore di almeno il 10% alla quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima e si riscontri insufficienza di offerta, il Gestore della rete:
- a) può formulare un'offerta di vendita nel rispetto del limite di cui al cui al comma 48.9;
 - b) qualora l'offerta di cui alla precedente lettera a) non consenta il ripristino di una sufficienza di offerta, applica quanto previsto al comma 48.3.
- 48.8 Le offerte di acquisto presentate dal Gestore della rete ai sensi dei commi 48.4 e 48.5 devono essere di un ammontare non superiore al 70% della differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima.
- 48.9 Le offerte di vendita presentate dal Gestore della rete ai sensi dei commi 48.6 e 48.7 devono essere di un ammontare non superiore al 30% della differenza tra la previsione di carico del Gestore della rete e la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate nel mercato del giorno prima.
- 48.10 I proventi e gli oneri connessi alle offerte di acquisto e alle offerte di vendita presentate dal medesimo Gestore della rete ai sensi dei commi 48.4 e 48.7 concorrono alla determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 36.
- 48.11 Il Gestore della rete determina l'energia elettrica immessa per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, l'energia elettrica prelevata per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, nonché i corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 28, entro il giorno quindici (15) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 48.12 L'utente del dispacciamento, il Gestore del mercato e gli operatori di mercato pagano o ricevono i corrispettivi di dispacciamento di cui all'articolo 29 entro il giorno trenta (30) del secondo mese successivo a quello di competenza.
- 48.13 Con riferimento ai punti di dispacciamento per unità di consumo non abilitate, i prezzi di sbilanciamento di cui all'articolo 32, commi 32.2 e 32.3, si applicano esclusivamente alla quota dello sbilanciamento che eccede il 10% del programma finale cumulato del punto di

dispacciamento. Per la restante quota si applica il prezzo di cui all'articolo 19, comma 19.3, lettera c).

- 48.14 Alla quota dello sbilanciamento relativo ai punti di dispacciamento per unità rilevanti, che eccede il 10% del programma finale cumulato del medesimo punto, è applicato:
- a) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 32, comma 32.2, lettera a), moltiplicato per un coefficiente pari a 0,95;
 - b) il prezzo di sbilanciamento di cui all'articolo 32, comma 32.3, lettera b), moltiplicato per un coefficiente pari a 1,05.
- 48.15 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in importazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:
- a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03 e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento per l'unità di importazione;
 - b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.
- 48.16 Il Gestore della rete versa agli assegnatari di capacità di trasporto sulla rete di interconnessione in esportazione, se positivo, o riceve dai medesimi, se negativo, un ammontare pari prodotto dei seguenti termini:
- a) la differenza tra il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nella zona in cui è localizzato il punto di dispacciamento per l'unità di esportazione e il prezzo di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona di cui all'articolo 18, comma 18.1, della deliberazione n. 157/03;
 - b) il programma orario di scambio di cui all'articolo 19, comma 19.3, della deliberazione n. 157/03.
- 48.17 Gli operatori di mercato di punti di dispacciamento per unità di consumo non possono presentare offerte nel mercato di aggiustamento.
- 48.18 Per le unità di produzione termoelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al valor medio della fascia di tolleranza determinata dal Gestore della rete ai fini del controllo delle offerte presentate nel sistema transitorio di offerte di vendita dell'energia elettrica di cui al Titolo II dell'Allegato A della deliberazione n.67/03.
- 48.19 Per le unità di produzione idroelettriche, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari a zero.
- 48.20 Per le unità di pompaggio, il costo variabile riconosciuto di cui all'Articolo 25, comma 25.6, è pari in ciascun mese al prodotto tra:
- a) il prezzo medio di valorizzazione nel mercato del giorno prima dell'energia elettrica utilizzata dall'unità ai fini del pompaggio; e
 - b) un fattore correttivo pari al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'unità nel mese ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'unità nel medesimo mese.

Articolo 49

Obblighi informativi connessi alla partecipazione del Gestore della rete al mercato dell'energia

- 49.1 Il Gestore della rete pubblica il giorno successivo a quello di competenza le quantità di energia elettrica acquistate e le quantità di energia elettrica vendute in ciascun periodo rilevante nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.
- 49.2 Il Gestore della rete pubblica il mese successivo a quello di competenza il costo sostenuto per acquistare l'energia elettrica, nonché i ricavi ottenuti dalla vendita di energia elettrica nel mercato del giorno prima e nel mercato di aggiustamento.

Articolo 50

Determinazione dei corrispettivi sostitutivi

- 50.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione dei corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.
- 50.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 50.1 l'Autorità determina i corrispettivi sostitutivi all'approvvigionamento delle risorse di cui all'Articolo 23.

Articolo 51

Determinazione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure

- 51.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento il responsabile dell'aggregazione delle misure trasmette all'Autorità elementi propedeutici e sufficienti alla definizione del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, tra cui una stima dei costi connessi con l'attività di aggregazione delle misure svolta dal responsabile dell'aggregazione delle misure ai sensi dell'Articolo 45.
- 51.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 51.1, l'Autorità determina il corrispettivo unitario per l'aggregazione delle misure a carico degli utenti del dispacciamento.

Articolo 52

Remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici nel periodo regolatorio 2004-2007

- 52.1 Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento le imprese distributrici trasmettono all'Autorità elementi propedeutici alla definizione del corrispettivo a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle medesime imprese.
- 52.2 Entro trenta (30) giorni dalla ricezione degli elementi di cui al precedente comma 52.1, l'Autorità determina:
- a) il corrispettivo a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici di riferimento;
 - b) il corrispettivo a remunerazione dell'attività di aggregazione prestata dalle imprese distributrici sottese.

Articolo 53
Disposizioni finali

- 53.1 La suddivisione della rete rilevante in zone per i primi tre anni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico risulta dall'approvazione dall'Autorità con la deliberazione n. 125/02.
- 53.2 Il Gestore della rete, qualora verificati, anche sulla base di segnalazione da parte dei soggetti interessati, che la suddivisione della rete rilevante in zone di cui alla deliberazione n. 125/02 non sia più coerente con i criteri di cui al comma 15.1, definisce e propone all'Autorità per l'approvazione una nuova suddivisione in zone della rete rilevante.
- 53.3 La suddivisione della rete rilevante in zone definita ai sensi del comma 53.2 e approvata dall'Autorità ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello dell'approvazione e ha durata sino alla fine dei tre anni dall'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico.
- 53.4 Le condizioni di dispacciamento applicate su porzioni del territorio nazionale servite da reti con obbligo di connessione di terzi non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, neppure indirettamente attraverso reti di distribuzione o attraverso collegamenti in corrente continua, sono oggetto di successivo provvedimento dell'Autorità. Sino all'adozione di detto provvedimento si applicano le vigenti modalità.
- 53.5 Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono abrogate le deliberazioni dell'Autorità n. 95/01 e n. 87/02.
- 53.6 Con successivo provvedimento, l'Autorità fissa la data a decorrere dalla quale si applica il dispacciamento di merito economico e all'abrogazione della deliberazione n. 317/01e della deliberazione n. 67/03.
- 53.7 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.